

### IN QUESTA EDIZIONE



1. Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali entro il 16.03.2023
2. Il termine di stampa dei registri contabili obbligatori
3. La prenotazione del bonus pubblicità entro il 31.03.2023
4. I nuovi limiti delle SRL in merito all'obbligo di nomina dell'organo di controllo

**1**

### **Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali entro il 16.03.2023**

Per soggetti IVA

Entro il 16.03.2023 deve essere versata la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali delle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni).

Come libri sociali sono da intendere:

- il libro dei soci;
- il libro delle obbligazioni;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

I già menzionati libri sociali devono essere numerati e bollati presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio nel momento in cui vengono predisposti.

L'importo da versare è commisurato all'ammontare del capitale sociale (o fondo di dotazione) esistente alla data dello 01.01.2023 ed è stabilito come segue:

- capitale sociale (o fondo di dotazione) non superiore a Euro 516.456,90 = Euro 309,87;
- capitale sociale (o fondo di dotazione) superiore a Euro 516.456,90 = Euro 516,46.

Il versamento deve essere effettuato tramite mod. F24, indicando come codice tributo 7085 e come periodo di riferimento 2023. Il versamento della tassa di vidimazione è deducibile dal reddito d'impresa ai fini IRES ed IRAP.

Sono esonerati dal versamento:

- le società cooperative e mutue assicurative;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile;
- società di capitali dichiarate fallite;
- società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro;
- società di persone e imprese individuali.

L'obbligo resta comunque in vigore per le società messe in liquidazione. Le società costituite dopo il 01.01.2023 hanno già pagato la quota annuale nel corso della costituzione mediante un apposito bollettino.

Per i clienti per i quali noi teniamo la contabilità, predisponiamo noi il mod. F24 per il pagamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Chiediamo comunque ai clienti per i quali non teniamo la contabilità di predisporre il mod. F24 e di effettuare il pagamento dovuto per l'anno 2023 in modo autonomo e puntuale.

## **2** Il termine di stampa dei registri contabili obbligatori

Per soggetti IVA

---

Per effetto delle modifiche operate dal DL 73/2022 all'articolo 7, comma 4-quater, DL 357/94, oltre alla tenuta di qualsiasi registro contabile anche la conservazione dei registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, si considera regolare, in difetto di trascrizione sui supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi registri risultano aggiornati sui supporti elettronici e stampati a seguito di richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Da quanto prima riportato, risulta che la stampa dei registri contabili non è più obbligatoria di anno in anno, ma basta avere tali registri memorizzati nel software. Bisogna prestare particolare attenzione, affinché si sia in grado di stampare i registri contabili in qualsiasi

momento, anche qualora si effettuino dei cambiamenti e/o delle migrazioni nel/dal proprio software contabile. A riguardo può essere utile e lo consigliamo, di creare e salvare ogni anno dei file pdf, mediante i quali salvare i registri contabili (come p.e. il libro giornale, i registri IVA, il libro inventari, i mastrini, ecc.) ai fini di avere la certezza di essere in grado in ogni momento – appunto anche in sede di cambiamento di software contabile – di poter consegnare/stampare tali registri, anche in sede di improvvisa verifica fiscale.

Ai soggetti IVA che preferiscono di continuare con la stampa dei registri contabili su carta, ricordiamo che tale stampa dovrebbe avvenire in generale entro il mese di febbraio 2023 con riferimento ai registri contabili riferiti all'anno 2021.

L'imposta di bollo va assolta prima che il registro/libro sia posto in uso (in sede di vidimazione del libro, qualora questo risulta essere necessario o anche se puramente volontario). Le modalità applicative possono essere:

- l'applicazione del contrassegno telematico sulla prima pagina numerata o sulla prima pagina numerata di ciascun blocco di 100 pagine, ovvero sull'ultima pagina di ciascun blocco di 100 pagine (l'acquisto dei contrassegni deve avvenire pertanto entro il termine in cui è effettuata la stampa). Per ogni 100 pagine l'imposta di bollo è dovuta in misura di Euro 16 oppure Euro 32 laddove il soggetto IVA non sia dovuto al pagamento della tassa annuale di vidimazione (come le società di persone e gli imprenditori individuali). Il versamento utilizzando il modello F23 (codice tributo 458T) e l'annotazione degli estremi della relativa ricevuta di pagamento sul registro/libro;
- in caso di tenuta dei registri in modalità telematica l'imposta di bollo dev'essere assolta in modalità esclusivamente telematica, mediante l'utilizzo del modello F24, entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. L'imposta di bollo è dovuta in tal caso ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, utilizzando il modello F24, codice tributo 2501.

### 3

## **La prenotazione del bonus pubblicità entro il 31.03.2023**

Per soggetti IVA

---

Per il bonus pubblicità 2023 i soggetti interessati devono presentare la prenotazione entro il 31.03.2023, ivi indicando i dati relativi agli investimenti effettuati/da effettuare in tale anno. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta (nella misura del 75% del valore "incrementale", nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno) sono pertanto l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale (è necessario un incremento delle spese sostenute nel 2023 rispetto all'anno precedente).

Non potranno godere dell'agevolazione i soggetti che programmano investimenti pubblicitari inferiori rispetto a quelli dell'anno precedente, i soggetti che nell'anno precedente non abbiano effettuato investimenti pubblicitari e i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno. Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa. Maggiori informazioni a riguardo sono disponibili anche in Internet, al seguente link: <https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/credito-di-imposta-per-gli-investimenti-pubblicitari-2023/#:~:text=Dal%201%C2%B0%20al%2031,area%20riservata%20%E2%80%9Cservizi%20per%E2%80%9D%20alla.>

In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l'edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito. In caso di superamento dei mezzi disponibili, tali mezzi saranno ripartiti tra i beneficiari riducendo di conseguenza la percentuale agevolativa. Le spese di pubblicità correlate al tax credit sono da contabilizzare quali costi di periodo, mentre il credito d'imposta riconosciuto a fronte delle suddette spese è configurabile quale contributo in conto esercizio da imputare alla voce A.5 del conto economico. Per l'individuazione dell'esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria trova applicazione il principio di competenza. Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate, non rilevando il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento. Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, tramite modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Chiediamo ai nostri clienti interessati di voler contattare tempestivamente il nostro consulente di riferimento (informandolo dell'ammontare delle spese pubblicitari programmate nel 2023, e delle relative offerte già richieste), ai fini di aver ulteriori informazioni a riguardo.

#### **4 I nuovi limiti delle SRL in merito all'obbligo di nomina dell'organo di controllo**

Per soggetti IVA

---

Di seguito riportiamo i limiti, al superamento dei quali una SRL è obbligata a nominare – in sede di approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2022 – l'organo di controllo (salvo proroghe dell'ultimo minuto), ossia le altre situazioni che determinano comunque un obbligo di nomina (obbligo di redazione di un bilancio consolidato, ossia una controllante di società con già un organo di controllo in carica):

SRL che supera i limiti parametrici	<p>La nomina si rende necessaria quando la società ha superato per due esercizi consecutivi (cioè nell'esercizio 2021 e 2022) almeno uno dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di Euro;</li> <li>- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di Euro;</li> <li>- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.</li> </ul>
SRL tenute alla redazione del bilancio consolidato	<p>Si verifica quando le imprese controllanti, unitamente alle controllate, abbiano superato per due esercizi consecutivi i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- totale degli attivi degli stati patrimoniali: Euro 20.000.000;</li> <li>- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 40.000.000;</li> <li>- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250 unità.</li> </ul>
SRL che controllano società tenute al controllo legale dei conti	<p>È necessario che sussistano due specifiche condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che la SRL sia una società controllante, cioè che eserciti nei confronti di una controllata i poteri previsti dall'art. 2359, cod. civ.;</li> <li>- che la società controllata abbia l'obbligo di sottoporre il proprio bilancio a revisione legale dei conti e cioè sia una SPA, SAPA o una SRL assoggettata per obbligo di legge al controllo legale dei conti.</li> </ul>

Facciamo presente che in mancanza dell'avvenuta nomina, sembra che sia la Camera di Commercio competente a dover ricordare per iscritto agli amministratori al soggetto IVA in merito all'obbligo di nomina e solo in mancanza di atteggiamento recidivo a riguardo, dovrebbe partire una apposita segnalazione da parte della Camera di Commercio al Tribunale competente, affinché sia quest'ultimo ad effettuare una nomina d'ufficio.

Ricordiamo che nelle SRL i soci hanno la facoltà di nominare quale organo di controllo un collegio sindacale composta da una o da tre persone e/o un revisore/società di revisione, a seconda di cosa prevede lo statuto vigente. La nomina di uno o dell'altro non è indifferente in termini giuridici, in quanto il collegio sindacale ha maggiori obblighi rispetto ad un revisore/società di revisione. Siamo a disposizione per analizzare quale potrebbe essere la soluzione più ottimale nel Vostro specifico caso di obbligo di nomina.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

